

Modifiche del regolamento di previdenza al 1° gennaio 2021

Art. 10 a assicurazione continuativa volontaria	Una persona assicurata che esce dopo il 55esimo compleanno dall'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, può richiedere la continuazione della propria copertura assicurativa. Deve notificarlo per iscritto alla Fondazione entro un mese dallo scioglimento del rapporto di lavoro. Se richiede il proseguimento dell'assicurazione, deve, contemporaneamente, decidere se desidera continuare ad accumulare ulteriori averi di vecchiaia tramite accrediti di vecchiaia o no. Tale decisione può essere adattata annualmente sempre al 1° gennaio. Un adattamento dev'essere notificato per iscritto dalla persona assicurata alla Fondazione entro il 30 novembre dell'anno precedente.
Art. 12 Esonero dal pagamento dei contributi	Vi è un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi senza un nuovo periodo d'attesa, se la persona assicurata aveva già precedentemente il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, se nel frattempo non aveva la piena capacità di lavoro per più di 12 mesi e se l'incapacità di lavoro è riconducibile alla medesima causa di salute dell'originario esonero dal pagamento dei contributi.
Art. 18 cpv. 6 Capitale di vecchiaia	Le persone assicurate che hanno usufruito volontariamente della continuazione dell'assicurazione per oltre due anni secondo l'art. 10a, possono prelevare le prestazioni di vecchiaia esclusivamente sotto forma di rendita.
Art. 20 cpv. 5 Rendita d'invalidità	L'ammontare della rendita d'invalidità annua è stabilito nelle «disposizioni complementari». Per la valutazione del diritto devono essere applicate le disposizioni regolamentari e le «disposizioni complementari» al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro.
Art. 21 cpv. 4 Rendita per figli d'invalidi	L'ammontare della rendita annua completa per figli d'invalidi è indicato nelle «disposizioni complementari». Per la valutazione del diritto devono essere applicate le disposizioni regolamentari e le «disposizioni complementari» al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro.
Art. 31 cpv. 2 Finanziamento della proprietà d'abitazioni	Le persone assicurate che hanno usufruito volontariamente della continuazione dell'assicurazione per oltre due anni secondo l'art. 10a, non possono né prelevare anticipatamente la prestazione d'uscita per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni ad uso proprio, né costituirla in pegno.